

VERBALE DI ACCORDO PER I NUOVI STRUMENTI DI WELFARE DEI  
DIRIGENTI IN SERVIZIO E INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI

Addì, 11 aprile 2011, in Roma

Confapi

e

Federmanager

Visti gli impegni assunti a partire dall'avviso comune sottoscritto in data 3 luglio 2002 e da ultimo con il verbale di accordo allegato n. 7 al CCNL 5 dicembre 2007, in materia di costituzione di un sistema bilaterale per il sostegno del reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati;

Considerato l'accordo di rinnovo del CCNL 5 dicembre 2007 sottoscritto in data 22 dicembre 2010 in materia di:

1. riqualificazione dei dirigenti in servizio e involontariamente disoccupati, attraverso il Bilancio delle Competenze;
2. predisposizione di misure di sostegno al reddito da riconoscersi in caso di disoccupazione involontaria;
3. ricollocazione attraverso un servizio di Placement gestito da società specializzate;

tutto quanto sopra visto e considerato:

si conviene

1. Bilancio delle Competenze e servizio di Placement:

premessò

- che il mantenimento e lo sviluppo delle competenze dei dirigenti riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di occupabilità e adattabilità;
- visti gli accordi sul fondo bilaterale per il sostegno del reddito;
- visto l'articolo 118, commi 1 e seguenti della L. n. 388/2000, modificata dalla L. n. 289/2002 e dalla L. n. 311/2004 che prevede il finanziamento attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
- visto l'accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager per la promozione del Bilancio delle Competenze sia per i dirigenti in servizio che per quelli involontariamente disoccupati,

convengono

- a) di promuovere lo strumento del bilancio delle competenze a favore dei:



- dirigenti in servizio per i quali il bilancio delle competenze potrà costituire il presupposto per successivi corsi di formazione da realizzare in merito alle aree e ai contenuti individuati dai risultati dell'assessment. Il bilancio delle competenze potrà essere richiesto dai dirigenti con almeno tre anni di anzianità nella qualifica nella stessa azienda e non più di una volta ogni cinque anni;
  - dirigenti disoccupati per i quali il percorso sarà propedeutico all'attività di placement.
- b) Il bilancio di competenze sarà curato e offerto dal Fondo Dirigenti PMI sia per i dirigenti in servizio che per quelli involontariamente disoccupati, sulla base di uno specifico Piano formativo progettato dall'Osservatorio della Bilateralità.
- Anche il servizio di Placement, per i dirigenti involontariamente disoccupati, sarà curato e offerto dal Fondo Dirigenti PMI attraverso l'erogazione di voucher individuali, sulla base di un percorso formativo progettato dal medesimo Osservatorio e finalizzato al ricollocamento del dirigente.
- L'Osservatorio della Bilateralità, provvederà altresì ad individuare le primarie società specializzate che opereranno in convenzione sia per il Bilancio di Competenze che per il Servizio di Placement. Il dirigente in servizio dovrà fornire i riferimenti della propria azienda per consentire al Fondo il controllo dello stato di adesione.
- c) L'Osservatorio della Bilateralità elaborerà i suddetti piani formativi e individuerà le società da convenzionare entro il 31 maggio 2011, in modo da rendere fruibili i servizi a partire dal 1° luglio 2011.

## 2. Sostegno del reddito del dirigente involontariamente disoccupato

premesse quanto previsto nell'Allegato 7 del CCNL 5 dicembre 2007

convengono

- a) di dare vita ad un sistema che consenta l'erogazione ai dirigenti involontariamente disoccupati di un trattamento economico integrativo, ove ricorra, dell'indennità di disoccupazione corrisposta dall'INPS, ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e norme successive;
- b) l'accesso al trattamento economico integrativo sarà esteso dal 1° gennaio 2012, anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sempreché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
  - dal CUD dell'anno precedente quello della risoluzione del rapporto di lavoro risulti una retribuzione annua lorda non superiore a € 120.000,00 (centoventimila/00);
  - l'importo complessivo erogato oltre al TFR e le competenze spettanti e risultante dal verbale di accordo redatto in sede sindacale o giudiziale, non sia superiore a € 180.000,00 (centottantamila/00);
- c) il predetto sistema sarà operativo, con riferimento alle risoluzioni del rapporto di lavoro successive al 30 aprile 2011, fatto salvo quanto stabilito al punto b), con i limiti e le condizioni di accesso definite fra le parti tra i quali sin d'ora si stabilisce che non si ha diritto all'indennità qualora la retribuzione annua lorda dell'anno precedente a quello in cui si



- verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, sia superiore a 1,5 volte il  
massimale contributivo Previdapi;
- d) ove spettante, l'indennità sarà riconosciuta in presenza dei medesimi  
requisiti e condizioni previste ai fini dell'indennità ordinaria di  
disoccupazione corrisposta dall'INPS;
  - e) di erogare un trattamento economico integrativo in misura pari a €  
1.000,00 (mille/00) mensili lordi per una durata pari a quella riconosciuta  
dall'INPS, anche nei casi in cui quest'ultima non dovesse ricorrere,  
attualmente di 8 o 12 mesi rispettivamente nel caso di età anagrafica  
inferiore o almeno pari a 50 anni, al momento della scadenza del periodo  
di preavviso, quando presente, anche se sostituito dalla relativa  
indennità;
  - f) nel caso del dirigente di cui all'allegato all'art. 19 del vigente CCNL il  
trattamento spettante secondo le medesime modalità del precedente  
punto e), sarà pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00) mensili lordi;
  - g) il finanziamento della gestione è costituito da un'apposita contribuzione  
pari allo 0,25% della retribuzione utile ai fini del TFR fino ad un massimo  
di € 80.000,00 (ottantamila/00) annui lordi, sia a carico dell'azienda che  
del dirigente da versare con periodicità trimestrale (20 marzo, 20 giugno,  
20 settembre e 20 dicembre); solo per il primo anno, con decorrenza dal  
mese di maggio 2011, le aziende accantoneranno mensilmente la  
contribuzione dovuta anche per la quota a carico del dirigente e il relativo  
versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro e non oltre  
il 31 gennaio 2012;
  - h) le parti si riservano di individuare tramite l'Osservatorio, l'Ente Bilaterale  
a cui affidare tale gestione alla luce degli approfondimenti tecnico  
normativi che saranno svolti e conclusi entro e non oltre il 30 giugno  
2011.

Le parti convengono che al termine di ogni singolo esercizio le eventuali  
risorse residue di gestione, derivanti da un minor utilizzo delle disponibilità di  
competenza dell'anno di riferimento, potranno essere impiegate per  
coperture analoghe indicate dalle Parti Sociali.

- 3. Le parti precisano che la contribuzione prevista dal presente accordo, così  
come quelle previste dai precedenti accordi ad ogni altra forma bilaterale  
regolata dalla contrattazione tra le parti, costituisce un obbligo e  
conseguentemente il mancato adempimento contributivo determina un  
inadempimento contrattuale. Inoltre sarà l'Ente Bilaterale competente ad  
attivarsi, su istanza dell'interessato, nei confronti delle aziende inadempienti  
per tutte le azioni utili alla riscossione dei contributi.

CONFAPI  


FEDERMANAGER  
